



COMUNE DI LEQUIO TANARO

PROVINCIA DI CUNEO

CAP. 12060

TEL. 0172696136 Fax 0172696914

C.F. 00508770047

REG. ORD. N. 410/2025

Lequio Tanaro 28/07/2025

ORDINANZA

OBBLIGO DI MANUTENZIONE DELLA VEGETAZIONE E TAGLIO DELLE PIANTE LUNGO LE STRADE PUBBLICHE

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- La sicurezza della circolazione stradale è un bene primario da tutelare in ogni circostanza e su ogni tipo di strada;
- La presenza di vegetazione (siepi, arbusti, alberi, rovi, ecc.) non adeguatamente contenuta e gestita lungo i margini delle strade pubbliche può compromettere la visibilità, invadere la carreggiata e le pertinenze stradali (marciapiedi, piste ciclabili, banchine), occultare la segnaletica stradale verticale e orizzontale, ostacolare il deflusso delle acque piovane e creare potenziali pericoli per gli utenti della strada (pedoni, ciclisti, veicoli).
- La caduta di rami o alberi a causa di intemperie, malattie o vetustà può provocare danni a persone o cose, oltre a interrompere la circolazione.

CONSIDERATO CHE:

- È dovere dell'Amministrazione Comunale garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione sulle strade di sua competenza.

- L'inosservanza degli obblighi di manutenzione da parte dei proprietari o conduttori dei fondi confinanti con le strade può comportare gravi responsabilità civili e penali in caso di incidenti o danni a terzi.

VISTI:

- Le recenti modifiche al Codice della Strada sono state introdotte principalmente con la **Legge 25 novembre 2024, n. 177**, entrata in vigore il **14 dicembre 2024**.
- Per quanto riguarda l'obbligo di manutenzione della vegetazione e il taglio delle piante lungo le strade, Il **Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285** e successive modifiche e integrazioni (Nuovo Codice della Strada), **restano invariati e pienamente applicabili**, nello specifico:
 - **Art. 14 (Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade):** che attribuisce agli enti proprietari delle strade il compito di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché al controllo tecnico dell'efficienza delle stesse.
 - **Art. 29 (Piantagioni e siepi):** che stabilisce gli obblighi e i divieti relativi alle piantagioni e siepi lungo le strade, imponendo ai proprietari dei fondi confinanti di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada, tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale e rimuovere dalla carreggiata e dalle sue pertinenze rami, piante o altri materiali caduti.
- Il **Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495** e successive modifiche e integrazioni (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada), in particolare le disposizioni sulle distanze delle piantagioni e delle siepi dal confine stradale.
- Il **Codice Civile**, in particolare l'Art. 896 (Recisione di rami protesi e di radici) che disciplina la possibilità di costringere il vicino a tagliare i rami protesi e le radici.
- Le **Disposizioni e/o Avvisi della Provincia di Cuneo** relativi agli obblighi di manutenzione della vegetazione lungo le strade provinciali, che spesso richiamano l'Art. 29 del Codice della Strada e le responsabilità dei proprietari confinanti.

ORDINA

A TUTTI I PROPRIETARI, possessori o detentori a qualsiasi titolo di fondi, terreni e aree di qualsiasi natura confinanti con le strade pubbliche (comunali, provinciali e statali) ricadenti nel territorio del Comune di Lequio Tanaro, nonché con i marciapiedi, le piste ciclabili, le banchine e le aree di pertinenza delle stesse:

1. Di provvedere, **entro e non oltre lunedì 01 settembre 2025** e, successivamente, con regolarità e ogni qualvolta si renda necessario, alla **manutenzione, potatura e/o taglio** di siepi, arbusti, alberi, rami e qualsiasi altra vegetazione che:
 - Invada la sede stradale, i marciapiedi, le piste ciclabili, le banchine o le cunette, impedendo o limitando la libera e sicura circolazione di veicoli e pedoni.
 - Occulti o riduca la visibilità della segnaletica stradale (verticale e orizzontale), dei semafori, degli impianti di illuminazione pubblica e degli specchi parabolici.
 - Sporga dal confine di proprietà e crei intralcio alla circolazione o diminuisca la visibilità necessaria alla guida, in particolare in corrispondenza di curve, incroci, passi carrabili o accessi.
 - Comprometta la stabilità del ciglio stradale o dei fossi di scolo, ostacolando il regolare deflusso delle acque piovane e favorendo fenomeni di ristagno o allagamento.
 - Costituisca pericolo per la sicurezza dei luoghi, ad esempio a causa di piante secche, malate, instabili o rami pericolanti, che potrebbero cadere sulla strada.
2. Di assicurare, in caso di caduta di alberi, rami o altro materiale vegetale sulla sede stradale o sulle sue pertinenze, la **pronta rimozione** degli stessi, adottando tutte le misure necessarie per la segnalazione del pericolo e la tutela dell'incolumità pubblica.
3. Di mantenere le distanze minime dal confine stradale per le piantagioni e le siepi, come stabilito dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di Esecuzione (Art. 29 C.d.S. e Art. 26 D.P.R. 495/92 e s.m.i.):
 - **6 metri** dal confine stradale per gli alberi di alto fusto lungo le strade fuori dai centri abitati, fatte salve diverse classificazioni della strada e/o deroghe specifiche.
 - **1 metro** dal confine stradale per le siepi vive di altezza non superiore ad un metro.
 - **3 metri** dal confine stradale per le siepi e le colture più alte di un metro.
 - In ogni caso, dovrà essere garantita la piena visibilità e la sicurezza della circolazione.

AVVERTE

- In caso di inottemperanza alla presente ordinanza, il Comune di Lequio Tanaro, in qualità di ente proprietario o gestore delle strade, procederà d'ufficio all'esecuzione dei lavori necessari, con successivo **ADDEBITO DELLE SPESE AI SOGGETTI INADEMPIENTI**, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

- L'inosservanza della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 29, comma 3, del D.Lgs. 285/1992 s.m.i. (Codice della Strada), che prevede il pagamento di una somma da € 173 a € 694 (salvo aggiornamenti normativi), oltre all'obbligo del ripristino a spese dell'autore della violazione.
- Si richiama l'attenzione sulle **responsabilità civili e penali** che potrebbero derivare ai soggetti inadempienti in caso di danni a persone o cose a causa della mancata o insufficiente manutenzione della vegetazione.

DISPONE

- La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Lequio Tanaro per 15 giorni consecutivi e sul sito istituzionale del Comune.
- Che le disposizioni della presente ordinanza divengano immediatamente esecutive, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della Legge n. 241 del 07/08/1990, si avverte che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in via giurisdizionale al TAR per il Piemonte entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
- Gli Ufficiali e Agenti della Polizia dell'Unione del Fossanese sono incaricati dell'esecuzione e del rispetto della presente Ordinanza.

Lequio Tanaro, lì 28/07/2025

IL SINDACO

TROSSARELLO Giuseppe

(firmato digitalmente)